

REGOLAMENTO COLLEGIO DEI PROBIVIRI

"Associazione Professionisti Sicurezza e Ambiente"

Sindacato dei professionisti della sicurezza nei luoghi di lavoro - "asa"

Art. 1 – Il Collegio dei Probiviri

Il collegio dei probiviri, ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto Sociale, è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci, che non ricoprono cariche associative istituzionali, e rimane in carica per tre anni. I componenti effettivi nominano, tra loro, il Presidente, con libero procedimento. Ha competenza esclusiva sulle controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra i soci e gli organi istituzionali. Gli associati possono proporre ricorso per violazioni dello statuto e dei regolamenti. La decisione del Collegio è vincolante ed inoppugnabile per tutti i soci. La proposizione del ricorso non sospende l'esecutività dell'atto impugnato salvo diversa decisione del collegio.

Art. 2 – Codice Etico

Il Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art.10 del Codice Etico "asa", è Organismo di Vigilanza (OdV) del Codice Etico "asa". L'OdV garantisce il rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice Etico. L'OdV è deputato all'interpretazione, alla consultazione ed alla decisione su eventuali controversie dovessero insorgere circa la corretta applicazione dei principi e dei doveri ivi contenuti. Le decisioni ed i pareri dell'OdV saranno emanati entro il termine ordinario di 30 gg dal ricevimento dell'istanza, fatta salvo un termine più ampio che dovesse scaturire dalla complessità della questione sottoposta all'esame dell'OdV.

Le decisioni ed i pareri assunti, nel rispetto della normativa sulla privacy, troveranno adeguate forme di divulgazione in tutto il sistema Associativo "asa".

La violazione delle disposizioni del Codice Etico costituisce comportamento censurabile sia sotto il profilo disciplinare, anche personale, che sotto l'aspetto del corretto svolgimento del rapporto fiduciario e dei rapporti contrattuali in essere tra il soggetto e l'Associazione "asa" nonché del puntuale adempimento obbligazioni da essi scaturenti.

p. 1/5

Il responsabile della violazione, oltre alla responsabilità ed alle sanzioni previste dalla legge per il tipo di infrazione posta in essere, può incorrere altresì:

- In un procedimento disciplinare qualora trattasi di dipendente dell'Associazione "asa" secondo le disposizioni previste dalla legge e dalle norme contrattuali collettive e di settore. Nei casi di maggiore gravità la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro;
- Nell'interruzione del rapporto di lavoro qualora la violazione sia stata compiuta da soggetto legato da differente rapporto contrattuale e/o di collaborazione con l'Associazione "asa":
- Nella decadenza dalla partecipazione all'organo qualora la violazione sia stata commessa da soggetto facente parte degli Organi sociali.
- Nell'inibizione dall'esercizio della rappresentanza negli organi associativi territoriali.
- Alla decadenza di associato.

Prima di procedere all'irrogazione di qualsivoglia sanzione derivante dalla violazione delle previsioni contenute nel Codice Etico, all'interessato va notificata la contestazione del fatto per cui si procede con contestuale fissazione di termine entro il quale consentirgli di esporre le proprie ragioni difensive.

Qualunque soggetto aderente all'Associazione "asa" è abilitato a segnalare la violazione delle disposizioni del Codice Etico da parte di un altro associato, di un dirigente, di un dipendente o di un collaboratore dell'Associazione "asa".

Art. 3 – Composizione, Elezione e Durata in Carica

Il Collegio dei Probiviri, previsto dall'art 12 del vigente Statuto Sociale "asa", è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci, che non ricoprono cariche associative istituzionali; rimane in carica per tre anni ed i membri sono rieleggibili. Le cariche di Presidente e membro del Collegio dei Probiviri sono a titolo gratuito. Il componente eletto col maggior numero di voti, convoca entro 30 gg. Il primo collegio, con la partecipazione dei membri effettivi e supplenti. Nella prima seduta i componenti effettivi e supplenti formalizzano l'accettazione dell'incarico. I soli membri effettivi procederanno, ai sensi e nelle modalità dell'art. 12 dello statuto "asa" all'elezione del Presidente e del Segretario. I membri

p. 2/5

effettivi vengono convocati per le riunioni del collegio, mediante mail congiunte, indirizzate a tutti: se la riunione deve avvenire comunque, nonostante l'impossibilità fisica di uno dei membri si valuteranno alternative tecnologiche come la teleconferenza. In caso di assenza, comunicata in tempi brevi, di uno dei membri effettivi il Presidente convocherà, tramite mezzi idonei rispetto ai tempi della seduta, uno dei membri supplenti. Il segretario prenderà atto nel verbale di tale stato. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide quando, espletate senza successo tutte le possibilità espresse dal precedente periodo, siano presenti almeno due membri compreso il Presidente. Qualora per dimissioni o altra causa venisse a cessare dall'ufficio un membro effettivo del Collegio dei Probiviri, il Presidente integra il Collegio con uno dei membri supplenti. Qualora un membro effettivo per tre sedute consecutive del collegio non fosse presente senza dare giustificazioni idonee alla sua assenza, sarà dichiarato decaduto dall'incarico ed il Collegio lo integrerà con uno tra i membri supplenti.

Art. 4 – Compiti

In base all'articolo 12 dello Statuto "asa" al Collegio dei Probiviri sono demandati i seguenti compiti:

Competenza esclusiva sulle controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra i soci e gli organi istituzionali;

Decisione arbitrare delle controversie etiche che possano insorgere tra i Singoli Soci o tra Soci e gli Organi dell'Associazione, o tra i Soci e membri della società esterna per violazione dei doveri associativi;

Esprimere parere consultivo al Consiglio Direttivo sui regolamenti da adottare e su tutte le materie per le quali è richiesto un suo intervento.

Art. 5 – Riunioni

Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal Presidente, secondo necessità, per la presa in esame di eventuali esposti e per gli adempimenti istruttori nei termini richiesti dalle presenti norme regolamentari, nonché per trattare qualsiasi materia in relazione ai compiti del Collegio dei Probiviri fissati dallo Statuto. Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal Presidente, anche, su richiesta del Presidente dell'Associazione "asa". I verbali delle decisioni, gli atti formali del Collegio ed i documenti acquisiti vengono conservati presso la segreteria p. 3/5

dell'Associazione. La riunione del Collegio dei Probiviri, in caso di arbitrato, si intende valida ove siano presenti tre probiviri di cui almeno due membri effettivi. In assenza del Presidente del Collegio, che ha convocato la riunione per i motivi definiti all'ordine del giorno, la riunione comunque è presieduta dal membro presente con maggiore anzianità anagrafica. Una copia della convocazione del Collegio dei Probiviri viene trasmessa al Presidente dell'Associazione per la conoscenza riservata al solo Consiglio Direttivo. Il verbale di ogni riunione viene redatto a cura del Segretario del Collegio, controfirmato dal Presidente. Le decisioni in materia etica, nonché in tutte le materie all'esame del Collegio, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; Le votazioni nell'ambito del Collegio sono a scrutinio palese e ciascun membro ha diritto di far risultare a verbale le motivazioni del proprio voto. Le riunioni del Collegio dei Probiviri avranno luogo normalmente presso la sede dell'Associazione "asa" in Crotona o presso altre sedi concordate tra i suoi componenti. Il Presidente del Collegio dei Probiviri può organizzare le sedute anche attraverso la pagina dedicata al Collegio dei Probiviri sul sito "asa" dove i componenti possono accedere utilizzando le proprie credenziali di accesso ID ed Username. Nel caso di sedute attraverso la pagina dedicata la sede della riunione sarà sempre quella della sede legale dell'Associazione "asa".

Art. 6 – Ricorsi

Il Collegio dei Probiviri ha competenza esclusiva sulle controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra i soci e gli organi istituzionali, e per la verifica della costante applicazione del Codice Etico, fornendone l'esatta interpretazione e censurando le scorrettezze e le inadempienze dei soci in ambito associativo e professionale, dirimendo le controversie insorte esclusivamente fra associati o fra associati e terze parti non iscritte nello svolgimento dell'attività professionale e che riguardano esclusivamente infrazioni allo Statuto e/o al Codice Etico dell'Associazione "asa". L'azione del collegio si concretizza in azioni di interpretazione, di richiamo, di censura, fino alla delibera di possibile risoluzione del rapporto associativo del quale viene informato il Presidente, cui viene inviata copia della decisione motivata. Il Presidente provvederà, nella prima riunione utile, a far conoscere la decisione del Collegio dei Probiviri al Consiglio Direttivo a cui spetta la deliberazione motivata di decadenza degli associati. L'arbitrato del Collegio viene accettato da tutti i soci. Le autonome decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti ed inappellabili ed hanno valore all'interno

dell'associazione "asa". Le lettere anonime non possono essere utilizzate da nessun socio/soci a nessun titolo e per nessun motivo. Il socio o i soci che ricevono lettere anonime, qualunque sia il loro contenuto, riguardante l'Associazione o i soci della stessa, se non altrimenti interessati devono distruggerla e non possono ne' devono pubblicizzarla in alcun ambito.

Art 8 - Pronuncia della decisione

Il Collegio dei Probiviri dopo aver sentito le parti e assunto le prove provvederà a emettere la propria motivata decisione entro 15 giorni che saranno calcolati dall'ultima riunione resasi necessaria. Il Collegio tenderà a raggiungere e formulare la decisione finale nel numero di sedute minimo necessario, di norma tre oltre la prima di valutazione. La decisione finale è comunicata alle parti ed al Presidente dell'Associazione "asa" tramite raccomandata.

Art. 9 – Pubblicità delle Deliberazioni

I provvedimenti disciplinari deliberati o comunque i giudizi finali del Collegio dei Probiviri e le loro motivazioni sono oggetto di comunicazione da parte del Presidente del Collegio dei Probiviri al Presidente dell'Associazione "asa" perché ne porti a conoscenza il Consiglio Direttivo. Nella comunicazione finale di giudizio dell'esame dei ricorsi presentati al Collegio dei Probiviri, sono illustrati i fatti contestati, le violazioni eventualmente rilevate, le motivazioni del provvedimento disciplinare eventualmente adottato e la sua graduazione. Altrettanto per i giudizi di arbitrato o le decisioni di consultazione. Della semplice deliberazione di giudizio il Consiglio Direttivo deve disporre la pubblicazione (sito "asa") perché abbia la massima visibilità; solo su richiesta del Collegio dei Probiviri il Consiglio Direttivo può autorizzare la pubblicazione di eventuali note informative sui provvedimenti disciplinari adottati.

Art. 10 – Disposizioni finali

L'adozione del presente Regolamento del Collegio dei Probiviri è deliberato dall'Assemblea dei Soci. Il Regolamento del Collegio dei Probiviri sarà periodicamente verificato e, se del caso, aggiornato da parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, e può essere richiesta consulenza al CTS.

p. 5/5